



Comune di Fidenza
Provincia di Parma

P.IVA. 00163890346 Cod.Fisc. 82000530343

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A
"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
BOCCIODROMO DI FIDENZA" - CUP B52H22013210004 - CIG N. B8BE66F313**

Prot. Gen.
Del

DISCIPLINARE DI GARA

- 1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FIDENZA** - p.zza G. Garibaldi n. 1 - 43036 FIDENZA tel. 0524517111 - fax 0524527239 - sito internet www.comune.fidenza.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
- 2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI FIDENZA** - p.zza G. Garibaldi n. 1 - 43036 FIDENZA tel. 0524517111 - fax 0524527239 - sito internet www.comune.fidenza.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
- 3. PROCEDURA DI GARA:** procedura aperta ai sensi art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito Codice) in attuazione di determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Fidenza n. 918 del 17/10/2025 in conformità al progetto esecutivo approvato con il medesimo atto e validato dal responsabile unico di progetto con verbale del 13/10/2025.

Per l'affidamento dell'appalto, per le motivazioni indicate nella determina a contrarre di cui al presente articolo, pur rientrante nella fattispecie dei contratti di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice, viene preferito l'espletamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, in quanto tale procedura viene ritenuta la più idonea ai fini del rispetto dei principi del codice degli appalti in particolare per il principio del risultato art.1 del D.Lgs. 36/2023.

La durata massima del procedimento, ai sensi dell'allegato I.3 al Codice, è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando.

3.1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Fidenza si avvale, in forza dell'accordo stipulato in data 05/09/2018, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.comune.fidenza.pr.it> nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)*", disponibile al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma di norma è accessibile sempre in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo nei giorni di fermo di sistema programmati da SATER (di norma nell'ultimo venerdì di ogni mese) per gli interventi di manutenzione periodica.

3.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle linee guida che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 Registrazione degli operatori economici

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell'operatore economico al SATER secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione ed impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dell'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3.4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Dichiarazioni integrative e istanza di partecipazione;
- d) Dichiarazioni operatore economico consorziato – ausiliario;

- e) Progetto Esecutivo;
- f) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- g) Codice di Comportamento Comune di Fidenza;
- h) Informativa Privacy;
- i) Attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo di € 16,00 mediante utilizzo dell'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il Progetto Esecutivo di cui al p.to d) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute rispettivamente nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11.10.2017 “Adozione dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri delle PA”.

In particolare si richiama l'allegato G10 “Relazione CAM” che disciplina le specifiche tecniche sopra richiamate.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma collegandosi all'indirizzo: http://intercenter.regione.emilia_romagna.it – sezione Bandi Avvisi Altri Enti e sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link:

4. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, COSTI DELLA MANODOPERA E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

4.1 luogo di esecuzione: Via Baracca - Fidenza

4.2 descrizione: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di consolidamento e miglioramento sismico del Bocciodromo di Fidenza.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del Codice, sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo validato ed approvato con i relativi allegati dei quali il concorrente dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

CUP B52H22013210004

CPV: 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”

CUI L82000530343202300016

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Arch. Barbara Perini, Responsabile del Servizio Immobili e Protezione Civile del Comune di Fidenza;

Il Responsabile della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, è la

Dott.ssa Samantha Rossi, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Fidenza;

4.3 Importo complessivo delle lavorazioni di cui si compone l'intervento: € 289.172,14 di cui € 254.375,51 per lavori ed € 34.796,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG1	I	Sì	155.258,77	53,69	prevalente	49,99%
Carpenterie strutturali in acciaio	OS18-A	I	Sì	133.913,37	46,31	scorporabile	100%

Le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente rientrano nella categoria **OG1** classifica I. Il subappalto è ammesso nei limiti del 49,99% dell'importo della lavorazione. E' ammesso avvalimento.

Le lavorazioni afferenti alla categoria scorporabile **OS18-A** rientrano nella classifica I. E' ammesso subappalto necessario qualificatorio per l'intero importo della lavorazione; in tale ipotesi la qualificazione deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente. E' ammesso avvalimento.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del codice e dell'art. 13 comma 2 lett. b) del d.l. 28 marzo 2014 n. 47 c. in l. 23 maggio 2014 n. 80 del 5 del codice – DGUE parte II sub D. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'amministrazione aggiudicatrice ha stimato pari ad € 136.161,12. Tali ultimi costi a norma dell'art. 41 c. 14 codice non sono soggetti a ribasso ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Gli importi si intendono al netto dell'iva.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal Dlgs 209/2024, il contratto collettivo applicabile è indicato nel CSA ed è il seguente:

F012 CCNL EDILI INDUSTRIE E COOPERATIVA.

Sono ritenuti equivalenti, a norma dell'art. 3, c. 2 dell'Allegato I.01, i seguenti contratti:

F015 ARTIGIANO

F018 CONFAPI ANIEM

In forza dell'art. 11, c.2-bis del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle prestazioni indicate come scorporabili (categoria OS18-A) risulta essere:

CCNL C011 (CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti).

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE.

Qualora l'O.E. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione, il Concorrente (e tutti i soggetti raggruppati) dovrà produrre all'interno della busta economica, la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice, che dovrà necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative (come indicate all'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice) previste dal CCNL applicato ai propri lavoratori, atta a dimostrare che il diverso CCNL adottato dall'Operatore Economico sia in grado di garantire tutele equiparabili. Tale dichiarazione dovrà essere articolata e dettagliata secondo i parametri indicati nei commi 2 e 3 del già richiamato art. 4, e, secondo quanto disposto dal successivo comma 4, le stazioni appaltanti riterranno sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua dichiarato dall'Operatore Economico risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel presente Disciplinare e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di tutela normativa sono marginali.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'operatore economico dovrà garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 così modificato dal Dlgs 209/2024. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti alcune delle **attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012** quali:

c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo.

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

4.4 modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto sarà stipulato a **misura**

4.5 termine di esecuzione dei lavori:

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite entro il termine di n. 180 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 17, comma 8 e 50, c. 6 del Codice.

4.5.1 Premio di accelerazione e penali in caso di ritardo

Ai sensi di quanto previsto art. 126 c. 2 del D. Lgs. 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Relativamente all'ammontare del premio, si rimanda a quanto previsto all'art. 2.15 del capitolato speciale di gara. Lo stesso è stato determinato ai sensi di quanto disciplinato all'art. 126 c. 2 del Codice, che prevede che il premio sia commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

4.6 suddivisione in lotti: Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da eseguire.

5. REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA GARA, CHIARIMENTI.

Le **richieste di chiarimenti** in merito alla presente procedura devono essere inviate **esclusivamente** mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma **entro il 13/11/2025**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER.

Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI pubblicati al medesimo indirizzo dedicata alla presente procedura.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

Il presente bando/disciplinare di gara, sono disponibili sul sito internet di ASP www.aspdistrettofidenza.it e sul sito internet del Comune di Fidenza www.comune.fidenza.pr.it. Il presente bando/disciplinare gli elaborati tecnici e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione "Bandi e avvisi altri enti".

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1 L'offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 08,00 del giorno 20/11/2025**.

6.2 La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, seguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

6.3 È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di evitare la collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

6.4 Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale il giorno 20/11/2025 alle ore 10,00 mediante collegamento al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La data della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle Buste Offerta Tecnica ed Offerta Economica, così come eventuali ulteriori sedute, verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

7. CAUZIONE : l'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

1. da una cauzione provvisoria pari al 1% (uno per cento) del valore complessivo della procedura e perciò pari ad € 2.891,72, resa in una delle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto **7.1**. La fideiussione dovrà essere conforme al relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

8. FINANZIAMENTO: L'intervento è finanziato come segue:

- per € 400.000,00 con mutuo Istituto Credito Sportivo e Culturale spa.;

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023 purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'[articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33](#);
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione di seguito elencata:

Avvalimento qualificatorio: L'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni.

- Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione** una dichiarazione attestante in particolare:

1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) A1) A2) B) B1) C) predisposto dall'amministrazione;

2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente VEDI DGUE – Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliaria”;

- dovrà essere allegato **nell'ambito della documentazione amministrativa** originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato ad acquisire la SOA (art. 104 c. 3 codice), la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

- Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico “ausiliato” nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

- la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice.

Avvalimento Premiale: l'operatore economico potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti mezzi strumenti abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni.

- Il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione** una dichiarazione attestante in

particolare:

3. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) A1) A2) B) B1) C) predisposto dall'amministrazione;
4. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi a norma dell'art. 104 comma 12 del codice;
5. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse indicati nell'offerta tecnica;

- dovrà essere allegato – **nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliata" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

In caso di avvalimento premiale, ai sensi dell'art. 104 comma 12, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice.

In ragione delle esigenze di celerità della procedura il termine in caso di attivazione della procedura di cui all'art. 104 c. 6 sarà non superiore a giorni 5. **Rimane inteso che la sostituzione non può comportare modificazione sostanziale dell'offerta.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento qualificatorio solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1,2 e 3 del codice.

Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avvalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non

conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice così come modificato dal Dlgs 209/2024.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'operatore economico che ricorre al subappalto è tenuto a garantire che i contratti di subappalto per un importo almeno pari al 20% delle prestazioni subappaltabili, sia stipulato con piccole e medie imprese (come definite dall'art. 1. c. 1. lett. o) dell'allegato I.1 del Codice); è facoltà dell'operatore economico indicare una diversa percentuale di prestazioni da subappaltare a piccole o medie imprese in ragione di esigenze costruttive e/o condizioni oggettive di mercato di riferimento.

12. SOPRALLUOGO

Non previsto.

13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del Codice, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al FVOE.

La sussistenza delle cause **automatiche** di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione **non automatica** di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

14. DISCIPLINA DEL SELF CLEANING

Ambito di operatività. la procedura di self cleaning di cui all'art. 96 del codice si applica alle cause di esclusione previste dall'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dall'art. 95 (ad eccezione del comma 2). Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

- Qualora la causa di esclusione si sia verificata **prima** del termine per la presentazione dell'offerta:
 - La comunicazione relativa alla causa di esclusione deve avvenire "contestualmente alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. **Non è ammesso soccorso istruttorio; rimane ferma inoltre la valutazione della condotta a norma dell'art. 98 del codice.**
 - La comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione assumendo il relativo impegno.
 - Non è in alcun caso ammessa posticipazione dell'aggiudicazione al fine di agevolare l'adozione delle misure.
- Qualora la causa di esclusione si sia verificata **successivamente** alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato comunica prima dell'aggiudicazione:
 - La causa di esclusione verificatasi;
 - L'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse.

Sono considerate misure sufficienti:

1. il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
2. la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative;
3. la dimostrazione di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.

In caso di esclusione verrà rideterminato il punteggio delle offerte tecniche.

La disciplina del self cleaning è attuata mediante compilazione delle pertinenti sezioni del DGUE elaborato dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara. La relativa documentazione dovrà essere resa disponibile tramite fascicolo elettronico.

Self cleaning nel caso di raggruppamenti, consorzi contratti di rete.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata **prima** del termine per la presentazione dell'offerta:

- La comunicazione relativa alla causa di esclusione deve essere "contestuale alla presentazione dell'offerta anche mediante compilazione della pertinente sezione del DGUE. **Non è ammesso soccorso istruttorio. rimane ferma la facoltà di valutare la condotta a norma dell'art. 98 del codice.**

- La comunicazione chiarisce se le misure di cui al comma 2 dell'art. 96 sono state adottate (con relativa specificazione delle stesse) ovvero se saranno adottate prima dell'aggiudicazione.

Qualora la causa di esclusione si sia verificata **successivamente** alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta l'operatore economico interessato comunica prima dell'aggiudicazione:

- La causa di esclusione verificatasi;
- L'avvenuta adozione delle misure di cui al comma 2 dell'art. 97 con puntuale dettaglio delle stesse;

In nessun caso lo svolgimento della procedura può determinare dilazione dell'aggiudicazione.

In ogni caso le misure di Self cleaning non possono comportare una modificazione sostanziale dell'offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

15. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

15.1 REQUISITI DI IDONEITA'

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 100 del Codice:

- a) **iscrizione nel registro della camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
- c) **attestazione SOA** di cui all'art. 100 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica di cui al punto 4.4 del presente bando.
- d) Iscrizione o domanda di iscrizione alla **White List** ex. art. 1, comma 53, l. 190 del 2012

I lavori oggetto dell'appalto rientrano tra le attività elencate dall'art. 1, comma 53, lett. i-quater) della L.190 del 2012, cosicché i concorrenti alla data di formulazione dell'offerta dovranno essere in possesso dell'iscrizione nella White List o aver presentato domanda di iscrizione nella stessa presso la competente Prefettura.

15.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 14. devono essere posseduti da ciascun concorrente.

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale (certificazione SOA)

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione

posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate, se il consorzio esegue i lavori con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici;
- b) per i lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del codice.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall'art. 101 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 36/2023 . Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

La Stazione Appaltante a norma dell'art. 101 comma 3 può richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 7 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

17. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 4.3, oppure un altro contratto

che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

A tal fine, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere al suddetto impegno. La stazione appaltante verifica con qualsiasi adeguato mezzo l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 del Codice, anche con le modalità di cui all'[articolo 110](#), solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

18. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) non sono ammessi a partecipare alla gara:
- i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023. In particolare la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 dovrà essere resa:
 - dall'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - da un socio amministratore o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - dai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - dal direttore tecnico o del socio unico;
 - dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione fino alla conclusione del periodo di emersione;
- i soggetti per i quali è stato emesso un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 5 della l. 3 agosto 2007, n. 123;
- soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 o di cui all'art. 35 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante il Documento Unico di gara Europeo (DGUE) in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del [comma 7](#), dell'art. 94, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi di quanto previsto all'allegato II.10 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.](#)

[602](#), costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione, costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Non si escluderà l'operatore economico che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- b) non sono ammesse offerte al rialzo;
- c) in caso di offerte uguali si privilegerà il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà con le modalità di cui all'art. 77 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (se applicabile);
- d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 53 del Codice nonché polizza di cui al comma 10 dell'art. 117 che deve prevedere una somma assicurata pari a quanto previsto all'art. 2.13 del CSA per rischi di esecuzione, per danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, ed una somma per responsabilità civile per danni arrecati a terzi nell'esecuzione dei lavori di importo pari a quanto indicato all'art. 2.13 del CSA. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);
- e) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, dovranno essere in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 124, commi 1 e 2, del d. lgs n. 36/2023;
- g) i controlli sul possesso di requisiti di ordine generale e speciale si effettueranno mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- h) si applicano le disposizioni ancora vigenti del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici contenute e previste nel D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;
- i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- j) è prevista l'anticipazione del 20%, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione,

possibilmente prestata da operatore del primario mercato, che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;

- k) il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010
- l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list). La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore, indicate nell'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 e s.m.i. **Pertanto le suddette attività dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.** Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del codice antimafia.

- n) i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 119 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023;
- o) il contratto di appalto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, sottoscritto digitalmente o con modalità elettronica.
- p) all'impresa appaltatrice si applicano, per quanto compatibili, le norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fidenza;
- q) è esclusa la competenza arbitrale; per ogni controversia il foro competente è quello di Parma;
- r) L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma piazzale Santafiora n. 7 tel. 0521-286095 fax 0521-208986. Avverso il presente bando di gara, per motivi che ostano alla partecipazione il ricorso dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; nel caso di eventuali esclusioni il ricorso dovrà essere proposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;

avverso l'aggiudicazione il ricorso dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023.

19. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione "Busta Documentazione", la seguente documentazione:

- 1) DGUE da compilare su SATER;
- 2) Dichiarazione integrativa e istanza di partecipazione;
- 3) Attestazione SOA;
- 4) Iscrizione alla White List;
- 5) Cauzione provvisoria;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 21.5;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 21.7;
- 9) Informativa Privacy sottoscritta digitalmente dal concorrente;
- 10) Codice di comportamento sottoscritto digitalmente dal concorrente;
- 11) Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 mediante utilizzo dell'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante

20. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta deve essere collocata dentro il sistema SATER entro il termine perentorio di cui al punto 7 caricando sulla piattaforma informatica la seguente documentazione:

• 20.1 Dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara allegando apposita documentazione:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma

1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- (ove applicabile) di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e a quella femminile una quota delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI] di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50] di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 31;
- dichiara di non essersi reso colpevole di illeciti legati al mondo del lavoro, quali:
 - reiterati casi di lavoro nero, intendendosi come tali almeno due casi nella medesima azienda;
 - cd. "caporalato", ossia "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", come previsto e disciplinato dall'art. 603 bis c.p.;
 - grave inadempimento alle normative previste dal T.U. 81/2008 in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, che abbia esposto le lavoratrici e i lavoratori a rischi di invalidità permanente e/o malattie oncologiche;
 - cd. "mobbing", intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico dei lavoratori a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini

delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.35 comma 4, lett. a) del Codice;

Le suddette dichiarazioni possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

20.2. Documento di gara Europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023

Il concorrente compila il DGUE strutturato su SATER.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta “Documentazione amministrativa”.

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. **65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del d.lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Nel caso di partecipazione di **consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. b) e c)** del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Nel caso di partecipazione di **consorzi di cui all' art. 65, co. 2, lett. d)** del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Nel caso di **avvalimento**, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.

Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:

i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 36/2023 **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del decreto legislativo 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche

dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE.

E' fatto obbligo al concorrente di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata.

20.3. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

20.4. attestazione SOA o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità degli stessi), relativa alle categorie previste dal bando e rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. Le attestazioni e la documentazione di cui al presente punto possono essere inserite in SATER nelle seguenti forme:

- in originale sotto forma di documenti informatici ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale,
- sotto forma di copia digitale di documento cartaceo (scansione).

20.5. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

20.6. cauzione provvisoria, intestata a "Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, Comune capofila Salsomaggiore Terme" - P.IVA 00201150349 ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e nelle forme previste dall'art. 106, pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad € 2.891,72.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 53, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La cauzione e' costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Ente committente, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione di garanzia provvisoria in forma di fideiussione, questa dovrà:

1. essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 16 settembre 2022 n. 193;
2. la garanzia deve essere emessa e firmata da soggetto in possesso dei poteri necessari; deve altresì contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
3. avere validità per 180 gg. decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, dovrà essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. Le garanzie inoltre a norma dell'art. 117 c. 12 contengono clausola di rivalsa verso il contraente ed il diritto di regresso verso la stazione appaltante per ingiustificato arricchimento.
 5. E' ammesso il rilascio della garanzia da parte di più garanti. In tale ipotesi i garanti nominano un mandatario o delegatorio per i rapporti con la S.A.
6. Si precisa che essendo venuta meno la distinzione tra RTI orizzontali e verticali il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
7. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia

provvisoria, solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

8. Non è rilevante l'intestazione del beneficiario della garanzia provvisoria, in caso di appalto per conto di altro Comune, qualora l'intestazione medesima sia a favore della Stazione appaltante anziché Comune committente.
9. La presentazione di una cauzione provvisoria di importo insufficiente, incompleto o deficitario rispetto a quello richiesto è sanabile ancorché disposta successivamente alla scadenza del termine per presentare offerta dal momento che trattasi non di causa di esclusione, ma di mera irregolarità sanabile (Cons. Stato, 399/2020 – ANAC deliberazione 43/2022 e n. 151/2023).
10. E' inoltre sanabile mediante soccorso istruttorio:
 1. l'assenza delle clausole di cui all'art. 117 c. 12 del codice;
 2. la mancata intestazione della garanzia a tutti i membri del raggruppamento ancorché disposta successivamente alla scadenza del termine per presentare offerta.
11. Non è sanabile e comporta esclusione del concorrente la presentazione di garanzia sottoscritta da soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia.
12. La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Codice. Per gli operatori non aggiudicatari la polizza perde efficacia automaticamente decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione se la stessa non viene svincolata dalla S.A. nella comunicazione di esito della gara.
13. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 53 del Codice.

NOTA: Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

20.7 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

la busta amministrativa deve contenere Vedi Istanza di Partecipazione.

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
- per i consorzi stabili dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i che hanno prestato i requisiti ai fini della qualificazione;
- nel caso di consorzio stabile nel caso di mancata indicazione delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese

consorziate;

Ai sensi del comma 1 dell'art. 67 modificato dal Decreto 209/2024, qualora il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate. Qualora invece il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

A norma dell'art. 67 c. 3 del codice i requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del codice devono essere posseduti dalle imprese esecutrici e da quelle che prestano i requisiti di qualificazione pertanto tutti i membri del consorzio dovranno rendere le dichiarazioni inerenti il possesso di questi.

La partecipazione del consorziato indicato dal consorzio alla gara in qualsiasi altra forma può comportare l'esclusione sia del consorzio che della consorziata sempre che nel caso sussistano i presupposti di cui all'art. 95 comma 1 lett. d). Rimane ferma la facoltà di attivare le procedure di cui all'art. 97 del codice.

Per i raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE tra operatori che realizzano i lavori:

➤ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti – a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- **indicazione della qualificazione** posseduta;
- **indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento:** liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.
- **indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni** dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

➤ Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale rappresentante/capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati coerenti (e comunque non superiori) con la quota di requisiti dichiarata secondo le indicazioni del bando e del presente disciplinare.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: Vedi Istanza di Partecipazione.

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 18.3.2.l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/rappresentante; 18.3.3.l'impegno, a conferire detto mandato in caso di aggiudicazione, e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- **indicazione della qualificazione** posseduta;

- **indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento:** liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

- **indicazione delle quote di esecuzione delle prestazioni** dedotte in contratto che il singolo operatore si impegna ad eseguire liberamente determinabile nei limiti della quota di qualificazione posseduta ex art. 30 c. 2 dell'allegato II.12.

- l'impegno ad eseguire le parti di lavorazioni comprese nelle quote di esecuzione dichiarate ai sensi del punto precedente.

➤ **Nel caso di contratto di rete:** Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve essere espressamente indicata nel contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune.

➤ **Per le aggregazioni di retisti:**

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e pertanto:**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
dichiarazione delle parti di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20.8. omissis

20.9. Ricevuta di versamento del contributo di € 18,00, a pena di esclusione, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il concorrente effettua, a pena di esclusione, il pagamento con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

20.10 Eventuali procure.

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi o di reti di imprese le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o impresa ausiliaria o la rete di imprese. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese a norma del testo unico approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

21. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, contenente la documentazione indicata nella tabella al successivo articolo 24 (elementi valutati nella proposta tecnica), dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante nonché da parte di un professionista abilitato iscritto all'ordine professionale da almeno 5 anni.

Nel caso di presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti o i consorzi non ancora costituiti, la medesima dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

L'offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) all'offerta economica.

Il concorrente dovrà inserire a sistema la documentazione tecnica.

Per il criterio A:

sub-criteri A1 e A2, dovrà essere predisposta relazione tecnica su formato A4, compilata in carattere Arial 12, interlinea 1,5, max 4 pagine per ciascun sub-criterio; le relazioni potranno essere corredate da tavole grafiche esplicative e schede tecniche senza limiti dimensionali.

Per il criterio B:

sub-criterio B1 e B2 dovrà essere predisposta relazione tecnica su formato A4, compilata in carattere Arial 12, interlinea 1,5, max 4 pagine, eventuali elaborati grafici e schede tecniche senza limiti dimensionali; per il sub-criterio B1 è obbligatorio presentare, l'elaborato/gli elaborati di Layout di cantiere.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal Direttore dell'Esecuzione.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

La presentazione di relazioni d'offerta con un numero di pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

22. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale offerto** da applicarsi sull'intero importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) la stima dei costi della manodopera. Dovrà essere inoltre compilato ed allegato apposito documento di dettaglio dei costi della manodopera predisposto dal concorrente;
- e) (eventuale) dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice, che dovrà necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative (come indicate all'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice) previste dal CCNL applicato ai propri lavoratori, atta a dimostrare che il diverso CCNL adottato dall'Operatore Economico sia in grado di garantire tutele equiparabili.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, **dovrà** allegare nell'offerta economica **una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati** onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti dei committenti ad eseguire il lavoro, in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, nel caso di concorrenti con soggettività complessa non ancora costituita, dai legali rappresentanti di tutte le imprese aderenti al raggruppamento.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli degli eventuali allegati all'offerta economica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata degli eventuali allegati all'offerta economica adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta economica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.108 del d.lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. In relazione alle prestazioni da affidare vengono presi in considerazione i seguenti elementi variabili, a ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	p. 80
Offerta economica	p. 20
TOTALE	100

24. CONTENUTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

	criterio	Sub criterio	Descrizione	criterio di valutazione	punteggio massimo subcriterio	punteggio massimo criterio
Opere integrative e migliorative		A.1	Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere di progetto	Saranno valutate positivamente le variazioni/integrazioni con particolare riferimento all'utilizzo di accorgimenti e tecnologie che comportino un miglioramento funzionale delle opere, nonché la relativa qualità in termini di protezione e salvaguardia delle strutture in elevazione e a contatto con il suolo, dei locali interni e dell'area nel suo complesso. Le variazioni/integrazioni proposte non devono riguardare gli aspetti costitutivi, qualitativi e quantitativi delle opere strutturali esistenti e di progetto, e tutte le opere che possano concorrere a variare le prestazioni strutturali statiche e sismiche globali e locali della struttura e dei singoli elementi	20	45

Sicurezza e gestione del cantiere	B	A.2	Proposte migliorative inerenti le tecniche costruttive, le caratteristiche funzionali, tecnologiche e prestazionali delle opere complementari e di finitura.	Sarà valutata l'adeguatezza della proposta di soluzioni tecniche integrative, migliorative e/o sostitutive atte a garantire la durabilità, la manutenibilità, l'economicità, l'igiene e la funzionalità nel tempo dell'intervento e anche in termini di completamento e miglioramento funzionale ed estetico. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.	25	35
		B.1	Gestione del cantiere tramite l'adozione di modalità operative/organizzative e apprestamento del cantiere lungo le fasi temporali previste per la realizzazione dei lavori e cautele che si intendono adottare per la mitigazione delle interferenze presenti	Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano l'adozione di misure ed accorgimenti atte a mitigare le interferenze con le attività presenti all'interno del l'immobile in fase di esecuzione dei lavori e gli effetti delle lavorazioni da eseguire, la mitigazione dell'impatto del cantiere, il contenimento e monitoraggio degli impatti ambientali, miglioramento della sicurezza con particolare riferimento allo sfalsamento fisico e temporale delle lavorazioni al fine di permettere la maggiore apertura/fruibilità dei servizi e delle attività presenti nell'immobile. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, schede tecniche ed eventuali elaborati grafici.	20	
		B.2	Ottimizzazione dei tempi di esecuzione	Verranno valutate le proposte migliorative volte al miglioramento della pianificazione ed organizzazione delle lavorazioni, ivi compresa la riduzione dei tempi, la qualità ed effettiva sostenibilità del cronoprogramma presentato che dovrà dettagliare le fasi lavorative e le squadre di lavoro impiegate atte a garantire lo sfalsamento fisico e temporale delle lavorazioni necessarie a garantire la maggiore apertura/fruibilità dei servizi e delle attività presenti all'interno dell'immobile. La commissione si riserva di non attribuire punteggio a proposte di riduzione dei tempi non opportunamente e correttamente motivate.	15	

L'ammissione alla valutazione dell'offerta economica (punto A) sarà subordinata al raggiungimento di punti 56 rispetto agli 80 del punteggio massimo.

La soglia di sbarramento sarà valutata prima della riparametrazione dei punteggi.

L'assegnazione dei punteggi avverrà nel seguente modo:

25. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA:

I punteggi per i criteri e sub criteri verranno calcolati con il metodo aggregativo-compensatore, mediante la seguente formula come previsto alle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, recanti “*Offerta economicamente più vantaggiosa*”:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a);

$\sum_n$ sommatoria;

n numero totale dei requisiti

W_i punteggio attribuito all'elemento (i);

$V(a)_i$ coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno.

I coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati:

- attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

COEFFICIENTE DA-A	GIUDIZIO
0,86-1,00	PROPOSTA ECCELLENTE
0,71-0,85	PROPOSTA OTTIMA
0,56-0,70	PROPOSTA BUONA
0,41-0,55	PROPOSTA DISCRETA
0,26-0,4	PROPOSTA SUFFICIENTE
0,01-0,25	PROPOSTA NON ATTINENTE O NON SUFFICIENTE
0,00	PROPOSTA INADEGUATA o ASSENTE

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei commissari.

- determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun elemento o sub elemento

- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito all'elemento considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre offerte applicando la seguente formula:

$$P(\text{tecnico})_n = P_{\max} \times (Q_n/Q_{\max})$$

Dove:

$P(\text{tecnico})_n$ = punteggio ottenuto per l'offerta tecnica dalla ditta n-esima;

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile al criterio o sub criterio;

Q_n = punti assegnati alla ditta n-esima ;

Q_{max} = punteggio massimo assegnato tra tutti quelli ottenuti dai Concorrenti.

Per ciascun elemento di valutazione le medie dei coefficienti definitivi verranno calcolate con approssimazione alla terza cifra decimale.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta e pertanto comporterà l'assegnazione di un coefficiente pari a 0.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio assommando i punti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

26. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il corrispettivo contrattuale, comunque inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- nel calcolo i ribassi sono rettificati utilizzando il **parametro correttivo «X»** nella misura di 0,90;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	per $A_i \leq A_{soglia}$ allora	$= 0,90 * A_i / A_{soglia}$
	per $A_i > A_{soglia}$ allora	$= 0,90 + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$
C_i		
dove:		
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;	
A_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;	
A_{soglia}	è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;	
A_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;	

Il prezzo offerto è da intendersi onnicomprensivo e quindi si intendono comprese in tale prezzo – anche se non indicate - eventuali lavorazioni necessarie, nel rispetto delle norme vigenti, e che dovranno essere eseguite senza aumento di costo.

L'offerta economica dovrà invece essere contenuta esclusivamente in apposita busta da aprirsi successivamente.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla

nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

28. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

28.1. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **20/11/2025**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP o presidente del seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il RUP/o presidente del seggio di gara procederà a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

28.2 APERTURA OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, Il RUP o presidente del seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara/dal lotto dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento di gara che procederà ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

2. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
3. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
4. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
5. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione.

28.3 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. In particolare la stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica di anomalia le offerte che abbiano riportato un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica e per quella economica (Delibera ANAC n. 450 del 09/10/2024).

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento di gara esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, se richiesta.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Patente a crediti (o a punti) per la sicurezza di cui all'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L 19/2024: prima dell'inizio dei lavori l'affidatario è tenuto a dimostrare il possesso della patente o l'avvenuta presentazione della richiesta del rilascio tramite il portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; sono escluse dall'adempimento le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53, e la polizza di cui al comma 10 dell'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. In sede di stipulazione a norma dell'art. 11 c. 4 del codice, l'impresa che ha dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato nel bando dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato tra gli atti di gara, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della stazione appaltante nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per le ipotesi non disciplinate dal Codice.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche, relativamente ai dati delle persone fisiche, ovvero dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza, CF, documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza, CF, oltre che eventuali documenti di identità.

Ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente disciplinare si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella “Busta Documentazione”, un file zippato contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti.

Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna Sezione di Parma.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D.Lgs. 1/05/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: e-mail privacy@comune.fidenza.pr.it.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Fidenza, individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Fidenza o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Comune di Fidenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Salsomaggiore Terme nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Samantha Rossi

firmato digitalmente